



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale  
di Enna*



*Tribunale di Enna*



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i  
minorenni di Caltanissetta*



*Tribunale per i minorenni  
di Caltanissetta*

***Tribunale per i Minorenni di  
Caltanissetta***

***“ La volontà buona non è tale per ciò che essa fa e ottiene, e neppure per la Sua capacità di raggiungere i fini che si propone, ma solo per il volere, cioè in se stessa”.***

Immanuel Kant

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

Siglato tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, il Tribunale di Enna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, relativo ai casi di concorso nel reato di persone maggiorenni e minorenni ed ai reati commessi in danno di minori.

### **OBIETTIVI**

Si concorda di sottoscrivere il Protocollo che segue, tra, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, il Tribunale di Enna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ed il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, con l'obiettivo di favorire un più ampio coordinamento fra gli Uffici indicati:

- 1) Nei procedimenti in materia di abusi sessuali commessi in danno di minori ad opera di soggetto ignoto;
- 2) nei procedimenti per reati commessi, in concorso tra di loro, tra persone maggiorenni e minorenni, ovvero da un medesimo soggetto, qualora la condotta sia stata posta in essere in un arco temporale che comprenda sia la minore che la maggiore età, al fine di garantire efficaci risultati investigativi in ciascun procedimento penale, nonché l'obiettivo di facilitare un ampio collegamento fra gli Uffici indicati ed attuare un

proficuo coordinamento fra le attività investigative e le azioni civili a tutela di minorenni vittime di reato.

Invero, in quest'ultimo caso è necessario contemperare l'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi civili a tutela delle vittime minorenni con quella di acquisizione della prova, attuando un costante coordinamento tra l'ufficio requirente e quello minorile che garantisca lo scambio di atti ed informazioni e consenta la speditezza e completezza delle indagini penali, in uno con il celere intervento dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Il coordinamento dovrà, al contempo, evitare il ripetersi di audizioni dei minorenni ed il sovrapporsi di accertamenti diagnostici.

In tale ottica gli uffici giudicanti aderenti al presente protocollo daranno una corsia preferenziale ai procedimenti penali concernenti i reati che ne formano oggetto, sia per evitare il protrarsi di situazioni destabilizzanti per l'equilibrio psico-fisico dei soggetti coinvolti che per contenere il rischio di possibili decisioni disarmoniche tra la sede penale e quella civile.

Il Protocollo si pone altresì l'obiettivo di assicurare l'azione di prevenzione che il Tribunale per i Minorenni svolge mediante l'applicazione delle misure amministrative nei confronti di minori che manifestino gravi irregolarità della condotta.

In particolare, il Protocollo si propone di definire le priorità per formalizzare le modalità di conduzione delle indagini e per assicurare una copertura omogenea su tutto il territorio.

I Capi degli Uffici interessati dal presente Protocollo garantiranno il coordinamento tra di loro e con gli operatori della Polizia Giudiziaria e gli Organi preposti alla tutela dei minori.

Si procede ad enucleare le seguenti modalità attuative del presente Protocollo, al fine di uniformare le procedure degli Uffici Requirenti, anche a seguito delle novità introdotte dalla Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, con il D.L. 14 Agosto 2013 n. 93, convertito in Legge n. 119 del 15 Ottobre 2013 (sul c.d. Femminicidio), e di quelle introdotte a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 Dicembre 2015 n. 212 relativo alle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

## **Art. 1**

### **Indagini iscritte a carico di IGNOTI Reato commesso in danno di minori**

Nel caso di denunce in materia di abusi sessuali commessi in danno di minori ad opera di **soggetto IGNOTO** (Mod. 44), la competenza si presume della Procura Ordinaria, che procederà ad effettuare le indagini, comprensive dell'ascolto della vittima e, ove ancora possibile, degli accertamenti sanitari (visite ginecologiche e chirurgiche per gli abusi anali).

All'ascolto del minore, vittima di abusi sessuali, nonché dei reati di cui all'art. 609 *decies* C.P., procederà il P.M. della Procura ordinaria un Ufficiale di PG esperto in materia dallo stesso delegato, congiuntamente al C.T. da lui nominato.

## **Art. 2**

### **Indagini in danno di minori iscritte a carico di NOTI La comunicazione ex art. 609 *decies* c.p. e altri adempimenti**

In presenza di un autore del reato, **NOTO** e **MAGGIORENNE**, la Procura Ordinaria procederà alla iscrizione nel Registro di cui all'art. 335 c.p.p. e ad effettuare la comunicazione al Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p.

La stessa comunicazione sarà inviata, come già di regola accade, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'eventuale attivazione di procedimenti a tutela del minore, rientranti nell'ambito delle competenze di quell'Ufficio. In particolare, per l'eventuale presentazione di ricorsi a tutela del minore, ai sensi degli artt. 330, 333, 336 del Codice Civile.

Analogamente, si conviene che la Procura presso il Tribunale per i Minorenni invierà le comunicazioni del caso alla Procura ordinaria, nell'eventualità in cui l'abusante sia un soggetto minore di età, ma risulti eventuale correatità con soggetti maggiorenni.

La comunicazione ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p.p. consentirà, in tal modo, ai due Uffici (Procura ordinaria e Procura minorile) di interloquire tra loro, per una migliore tutela del minore, attraverso una prassi preordinata che consenta l'oculata attuazione degli strumenti previsti dalla Legge.

L'obbligo di comunicazione tra i due Uffici è stato oggetto di recenti modifiche normative, in quanto richiamato ed ulteriormente ampliato dalla Legge n. 119/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", per la quale "quando si procede per i reati di cui agli artt. 609 *bis* e ss., 572, 612 *bis* c.p., commessi in danno di un minore, ovvero da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore", il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni.

Inoltre, la norma stabilisce l'obbligo della assistenza affettiva e psicologica della persona minorenni, che deve essere assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee, indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma dell'art. 609 *decies* c.p., iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo con il consenso del minorenni, e ammessi dalla Autorità Giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei Servizi Minorili della Amministrazione della Giustizia e dei Servizi istituiti dagli enti locali (cfr. art. 609 *decies* c.p. come modificato dal d.l. n. 93 del 14 Agosto 2013, coordinato con la Legge di conversione n. 119 del 15 Ottobre 2013).

A tale scopo si conviene che sia presso la Procura ordinaria che presso la Procura minorile si istituisca un apposito "ALBO", contenente l'indicazione di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma dell'art. 609 *decies* c.p.

Nel caso di **concorso nel reato di indagati maggiorenti e minorenni**, pervenuta agli uffici interessati la comunicazione ex art. 609 *decies* c.p., la Procura ordinaria e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, nella persona dei titolari dei rispettivi procedimenti, concorderanno opportuni accorgimenti, onde evitare la **duplicazione di attività istruttorie e/o di ascolto**, che possono rivelarsi dannose sia per il minore, sia per un proficuo sviluppo delle indagini.

In particolare, ove gli uffici interessati procedano per gli stessi fatti, ovvero per fatti connessi ex art. 12 C.P.P., la Procura ordinaria e quella minorile procederanno ai sensi dell'art. 371 c.p.p., ove possibile anche concordando eventuali **atti istruttori congiunti** tra i due Uffici.

Comunque, si curerà di evitare che l'attività di sostegno del minore vittima, eventualmente posta in atto dai Servizi Sociali che prendono in carico il minore, possa tradursi in eventuali indebite intromissioni nel percorso di acquisizione della prova. A tal fine, gli Uffici di Procura interessati concorderanno, in seguito, eventuali buone prassi operative, anche con il Tribunale per i Minorenni.

Invero, la nuova normativa, tradottasi nella Legge n. 119/2013 (d.l. n. 93 del 14 Agosto 2013), ha specificato che "qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 609 *ter* e 612 *bis* c.p., commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la

comunicazione di cui al comma primo si considera effettuata anche ai fini di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 c.c. (decadenza e limitazione della potestà genitoriale)”.

A tale scopo, in seguito alla comunicazione ex art. 609 *decies* c.p., sul presupposto che l'anzidetta comunicazione solitamente preluda all'apertura di un procedimento a tutela del minore vittima e che in tal caso il minore potrebbe essere destinatario di provvedimenti ex art. 403 c.c., quali l'allontanamento dalla casa familiare e il collocamento in idonea Comunità, con il conseguente avvio di un percorso di sostegno psicologico, ad opera degli operatori della Comunità e dei Servizi Sociali, che potrebbe interferire con l'ascolto posto in atto dagli Uffici che procedono alle indagini, gli Uffici di Procura interessati concorderanno eventuali buone prassi operative.

In particolare, nel caso di persona offesa minorenni a tutela della quale venga attivato, su richiesta della Procura minorile, un procedimento di competenza del Tribunale per i Minorenni, si concorderà con quell'Ufficio che proceda all'ascolto del minore sui fatti che possono essere collegati a quelli per i quali si svolgono indagini (anche per il tramite di esperti delegati all'uopo), **curando che tale attività non intralci il regolare svolgimento delle indagini e solo previo concerto con la Procura competente.**

A tale scopo, la comunicazione ex art. 609 *decies* c.p. dovrà indicare nominativamente il P. M. titolare delle indagini, il minore vittima, il numero dei procedimenti ai quali si fa riferimento, e ciò allo scopo di consentire eventuale raccordo tra gli Uffici Inquirenti ed il Tribunale per i Minorenni.

Inoltre, gli Uffici cureranno il tempestivo scambio di atti di indagine, in particolare quelli relativi ad eventuali intercettazioni telefoniche e/o ambientali, che saranno eventualmente accompagnati dai decreti autorizzativi e dai supporti informatici.

Sarà necessario il tempestivo scambio di informazioni sulle vicende delle misure cautelari applicate, nonché lo scambio di informazioni, relative a circostanze emerse nel corso dell'udienza preliminare e/o nella fase del giudizio, che appaiono rilevanti per il procedimento o il processo collegato.

E' importante sottolineare che le comunicazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni andranno effettuate in forma tale da non compromettere la “*discovery*” degli atti di indagine.

### **Art. 3**

#### **Conflitti di interesse**

Nel caso in cui dovessero emergere conflitti di interesse, come di sovente accade nei casi di abuso intra-familiare, il Pubblico Ministero chiede al G.I.P. di nominare un Curatore Speciale al minore, ai sensi dell'art. 77 c.p.p.

## **Art. 4**

### **Età presunta del minore vittima di reato**

Nel caso di incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, la verifica verrà effettuata dal Giudice, che disporrà apposita perizia anche d'ufficio.

Ma se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è da ritenere presunta. (cfr. art. 90 comma 2 *bis* c.p.p. nuova formulazione)

Si richiamano, in proposito, le modifiche introdotte al Titolo VI del Codice di Procedura Penale, afferente la persona offesa dal reato, dal d.lgs. n. 212 del 15 Dicembre 2015, recante norme in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

## **Art.5**

### **L'ascolto del minore vittima**

Nel caso di denunce di abusi sessuali commessi in danno di minore da **abusante noto** maggiorenne, l'ascolto del minore vittima avverrà ad opera del Pubblico Ministero della Procura ordinaria.

Nel caso in cui, invece, l'indagato sia minorenni, all'ascolto del minore vittima di abusi procederà il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Nel caso di autore ignoto, come sopra detto, l'ascolto del minore sarà effettuato dal Pubblico Ministero della Procura ordinaria.

Nel caso di eventuale correatità tra abusanti maggiorenni e minorenni, sia per ragioni organizzative che per l'ottimizzazione dei risultati investigativi, previa concertazione tra i Capi degli Uffici, i Pubblici Ministeri degli Uffici Requirenti, ordinario e minorile, possono procedere all'ascolto congiunto.

Il P.M. della Procura ordinaria non può mai, in nessun caso, procedere all'esame di un minore indagato, ma solo alla sua escussione previa verifica della qualità.

Ove ritenuto necessario, la Procura può procedere, nelle forme della consulenza tecnica, a verificare la **competenza a testimoniare del minore parte offesa, nonché la sua eventuale credibilità clinica**. Tale consulenza può essere inclusa nell'incarico che si conferisce al C.T. del P.M., all'atto di procedere all'ascolto.

**In ogni caso, le modalità di ascolto del minore vittima di abusi sessuali saranno identiche, sia per la Procura ordinaria, che per la Procura per i Minorenni.**

Una volta pervenuta la notizia di reato, e fatti i preliminari accertamenti, il Pubblico Ministero procederà all'**ascolto diretto del minore**.

Si conviene che il primo ascolto del minore parte offesa, sia sempre effettuato dal Magistrato Requirente, unitamente al C.T. dallo stesso nominato, al fine di effettuare la ricostruzione della vicenda per la quale si procede e procedere al primo vaglio sul contenuto delle dichiarazioni rese dal minore, con lo scopo di valutarne grado di maturità, capacità a testimoniare, credibilità clinica e, in ultima istanza, attendibilità.

Quest'ultimo giudizio, preme precisarlo, è demandato alla valutazione del Magistrato e non a quella del C.T. nominato dal P.M.

Tale soluzione dovrà, tuttavia, essere bilanciata con le necessarie esigenze poste dal caso concreto e troverà, pertanto, deroga (con la possibilità di procedersi direttamente ad incidente probatorio) in ragione dell'età, del grado di sviluppo cognitivo nonché delle particolari condizioni psico-fisiche del minore stesso – quali emergenti da documentazione medica o da eventuale consulenza di C.T. di parte nominato dal P.M. -, al fine di evitare la duplicazione della perizia nonché al fine di cristallizzare le dichiarazioni rese dal minore in fase di indagine senza la necessità di un successivo ed ulteriore vaglio delle stesse in sede dibattimentale.

Di regola la richiesta di incidente probatorio dovrà riguardare non soltanto l'audizione del minore persona offesa ma anche e contestualmente perizia sulla capacità di testimoniare dello stesso minore, in modo da acquisire tutti gli elementi utili per una completa valutazione della deposizione testimoniale.

Va, inoltre, precisato che di regola è da preferire la modalità dell'unico incidente probatorio. Solo in via residuale, ove non possa limitarsi l'attività all'unico incidente probatorio e sorga la necessità di disporre perizia sia nel procedimento minorile che in quello penale, deve ritenersi riservata a quest'ultimo l'accertamento sulla capacità di testimoniare del minore e sulla compatibilità tra gli eventuali indicatori di disagio e l'ipotesi che sia stato vittima di abuso.

Al contrario, nel procedimento civile avanti al Tribunale per i minorenni potranno essere disposti gli accertamenti occorrenti sulla condizione psico-evolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intra-familiari.

In ogni caso, gli uffici giudiziari interessati adotteranno opportune iniziative di coordinamento tendenti a far convergere, ove possibile, la nomina sugli stessi

professionisti sia nel procedimento penale che in quello civile. Analoghe iniziative di coordinamento dovranno essere realizzate anche in sede di liquidazione degli onorari ai predetti professionisti, al fine di contenere i costi a carico dell'Erario.

Va, inoltre, precisato che, nell'ipotesi in cui si proceda ad incidente probatorio avente ad oggetto l'audizione di minori collocati in comunità, resta necessario un coordinamento tra la Procura ordinaria e la Procura presso il Tribunale per i minorenni al fine di adottare ogni possibile iniziativa tesa ad evitare possibili condizionamenti da parte di soggetti terzi nei confronti del minore così da garantire la genuinità nel processo di acquisizione della prova.

Nella fase dell'ascolto del minore, il Magistrato procederà ad instaurare con la vittima un rapporto di fiducia, esplicitando sempre il ruolo dei soggetti presenti al momento dell'ascolto, informando adeguatamente il minore sull'uso di strumenti per la registrazione, evitando l'utilizzo di termini complicati, oltre che domande suggestive che possano nuocere alla genuinità dell'ascolto, e curando che la verbalizzazione riproduca fedelmente il patrimonio verbale espresso dal minore e contenga l'esplicito riferimento al non verbale emerso durante l'ascolto.

Il P. M. seguirà le regole dettate dal Codice di Procedura Penale e, nei limiti ritenuti condivisibili, si atterrà al rispetto dei principi dettati dalla **Carta di Noto** (del 6-9 Giugno 1996, aggiornata il 7 Luglio 2002).

L'esperto nominato dal P.M. deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.

La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede, che spetta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica, avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

Il Pubblico Ministero, pertanto, dovrà procedere all'ascolto del minore alla presenza del C.T. (da nominare con le forme di cui all'art. 359 c.p.p.), esperto in psicologia infantile, e dovrà procedere alla fonoregistrazione dell'ascolto ed alla videoregistrazione dello stesso (di solito questi strumenti vengono forniti dal C.T. del P.M., con il quale bisognerà raccordarsi preventivamente).

In proposito, giova precisare che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 212/2015 al **comma 4 dell'articolo 134 c.p.p.**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ***“La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità”.***



La condizione di particolare vulnerabilità della vittima, nel caso che ci occupa, è da considerare sempre presunta poiché, ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 212/2015, "agli effetti delle Disposizioni del presente Codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta ... dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica ... " della vittima.

Altri elementi cui collegare la particolare vulnerabilità sono dati dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per la valutazione di detta condizione dovrà altresì valutarsi se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Per una maggiore completezza dell'incarico tecnico conferito e per una ottimizzazione dei risultati investigativi, il quesito che si conferirà al C.T. potrà contenere un riferimento ai seguenti elementi:

- **affiancare il P.M. nel corso della audizione e procedere alla trascrizione integrale dell'atto;**
- **valutare il livello di competenza del minore parte offesa, con riferimento alle capacità cognitive, emotive e relazionali, correlate all'età, alla scolarità, al contesto familiare e sociale;**
- **valutare il livello di competenza e la capacità della p. o. di differenziare gli elementi essenziali dei dati di realtà da costruzioni prevalentemente immaginativo-fantastiche;**
- **valutare il patrimonio espressivo verbale e non verbale e prestare attenzione all'eventuale livello di suggestionabilità ed alla presenza di significativi sensi di colpa;**
- **verificare la capacità della p. o. di rendere testimonianza, ovvero riferire in merito all'eventuale sussistenza di elementi patologici o disfunzioni idonee ad inficiare la veridicità del racconto riferito;**
- **verificare l'eventuale sussistenza di evidenze cliniche di disagio e di malessere psicologico eventualmente correlabili con i fatti per i quali si procede.**

Durante l'audizione del minore, il C.T. procederà a collaborare il P.M. nella conduzione dell'esame, secondo le modalità che saranno stabilite dal P.M., ricorrendo all'utilizzo di tutti gli strumenti necessari alla valutazione di cui sopra.

L'esame va condotto, altresì, nel rispetto dei dettami della **Legge 1 Ottobre 2012 n. 172**, di ratifica della **Convenzione di Lanzarote** per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore in Italia l'1 Luglio 2010. La predetta Legge è entrata in vigore in Italia il 23 Ottobre 2012 e contiene numerose norme in materia di abusi sessuali, di pedofilia, di maltrattamenti in famiglia e di pornografia minorile.

Per lo scopo precipuo del presente Protocollo, si evidenzia che la Legge in parola rafforza la necessità di garantire **"assistenza affettiva e psicologica al minore** persona offesa di un reato di natura sessuale, in ogni stato e grado del procedimento" (come anche previsto, in linea generale, dall'art. 12 del D.P.R. n. 448/1988) e prevede l'innalzamento del limite di età della persona offesa, la cui ignoranza si presume inevitabile fino a quando la stessa ha meno di diciotto anni, rimarcando che il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile della lettera p).

L'ascolto del minore dovrà avvenire, preferibilmente, nelle ore pomeridiane e si potrà utilizzare la **Sala Protetta, ubicata presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, via Don Minzoni, realizzata nell'anno 2015 sia la Sala Protetta ubicata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, recentemente oggetto di interventi di recupero e fornita di adeguati strumenti di video-registrazione.**

Occorre ribadire, previa richiesta formale al G.I.P., l'opportunità che gli incidenti probatori si svolgano presso l'anzidetta Sala Protetta, al fine di evitare che i minori entrino in contatto indebito con le altre parti processuali e con gli Uffici Giudiziari.

Sarà buona prassi che sia il P.M. a vigilare su tali modalità operative dello svolgimento dell'incidente probatorio, anche se formalmente l'atto è un incumbente del G.I.P.

In particolare, si richiama l'opportunità che, il giorno della audizione, la vittima non incontri l'abusante/i, con la conseguenza che anche il solo impatto visivo possa tradursi in un trauma per la vittima, con grave nocumento per la audizione stessa.

Sarà cura del P.M. procedente, pertanto, intervenire preventivamente, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine titolari dell'indagine, al fine di evitare quanto sopra rappresentato.

Si rappresenta, infatti, che la Sala Protetta è fornita di due ingressi separati, da utilizzare uno per l'indagato e l'altro per le vittime, e che sarebbe buona norma procedere in tempi diversi all'accesso delle due parti presso la struttura deputata all'audizione, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine.

## **Art. 6**

### **Accertamenti di natura medico legale**

Il P.M. titolare delle indagini, al di fuori dei casi di flagranza del delitto, potrà conferire incarico al medico legale e ad eventuali specialisti, per l'effettuazione di visita ginecologica/chirurgica nei casi di abusi con penetrazione o di altri tipi di violenze, sempre con le forme di cui all'art. 359 c.p.p., in modo da non provocare eventuale "discovery" degli atti nella fase prodromica e non ostacolare l'eventuale ricorso a misure cautelari.

Analogamente si potrà operare nel caso in cui si proceda a piede libero, con la formulazione della richiesta dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p., all'esito delle indagini con le quali è stato riscontrato l'assunto accusatorio.

Si rammenta che la visita chirurgica, per i casi di penetrazione anale, potrà essere effettuata solo se non sia trascorso un notevole lasso di tempo tra l'abuso e l'accertamento medico, atteso che i segni di tale tipologia di abuso scompaiono con rapidità, in proporzione alla giovane età della vittima ed alla elasticità dei tessuti. Il medico incaricato dell'accertamento potrà effettuare, se richiesto dall'A.G., anche riproduzioni fotografiche della zona esaminata, con le quali accompagnerà l'elaborato tecnico, producibili all'esito dell'esame del C.T.

## **Art.7**

### **I divieti degli artt. 114 C.P.P. e 734 bis c.p.**

Sarà cura dell'ufficio del P.M. formare i Collaboratori al rispetto dei principi della presente Protocollo e richiamare l'attenzione della Polizia Giudiziaria e di tutti gli Operatori degli Uffici Requiranti su quanto statuito dall'**art. 114 c.p.p.** che, al comma 6, vieta "la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni".

E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

**L'art. 734 bis c.p.** punisce la divulgazione, attraverso qualunque mezzo, delle generalità o della immagine della persona offesa senza il suo consenso.

Tale normativa è stata assimilata dalla **Carta di Treviso**, che è un Protocollo firmato il 5 Ottobre 1990 dall'Ordine dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e da Telefono azzurro, con l'intento di

disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta, da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall'altra pone l'accento sulle responsabilità che tutti i mezzi di informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti appieno l'immagine di bambini e adolescenti. Il documento è stato integrato dal Vademecum del 25 Novembre 1995; il 30 Marzo 2006 la Carta è stata aggiornata, estendendo la tutela dei minori ai mezzi di comunicazione digitali. Il 25 Luglio 2012 i tre firmatari hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per la promozione e per la diffusione dei principi contenuti nella Carta.

La Carta di Treviso, infine, è stata espressamente richiamata nel "Testo unico dei doveri del giornalista", entrato in vigore il 3 Febbraio 2016.

### **Art. 8** **L'obbligo del segreto**

Nel caso in cui nel fascicolo del P.M. siano contenuti atti coperti da segreto istruttorio, gli stessi non verranno prodotti a corredo di ricorsi al Tribunale per i Minorenni, finché il vincolo del segreto non sarà cessato, con esplicita indicazione del P. M. precedente.

Qualora si ritenga che la proposizione del ricorso al Tribunale per i Minorenni, per la pronuncia di provvedimenti a tutela del minore, sia urgente ed indifferibile, il P.M. minorile chiederà al P.M. delegato per le indagini preliminari di indicare eventuali atti, o parti di essi, utilizzabili, ovvero di fornire informazioni scritte.




I Capi degli Uffici presenti concordano sul contenuto del presente Protocollo di Intesa, indispensabile per una ottimizzazione delle esigenze di giustizia dei cittadini, soprattutto in casi di reati gravissimi che vedono coinvolti i minori come vittime e si impegnano, sin da ora, a darne diffusione all'interno dei propri Uffici, ognuno per la parte di competenza.

Il protocollo d'intesa sarà sottoposto a revisione periodica con cadenza almeno biennale, da attuarsi a seguito di riunione fra i rappresentanti degli uffici giudiziari interessati.


A tale riguardo, anche prima della scadenza del biennio, ciascuno degli Uffici interessati si impegna a comunicare eventuali difficoltà applicative che dovessero insorgere al fine di formulare, ove ne ravvisi la necessità, motivate proposte di modifica e/o di integrazione tese ad apportare, anche in seguito, ulteriori aggiustamenti e ad ottimizzare l'azione degli Uffici coinvolti.

Enna, 15 maggio 2018.


**Dott. Massimo Palmeri**  
**Procuratore della Repubblica**  
**presso il Tribunale di Enna**



**Dott.ssa Laura Vaccaro**  
**Procuratore della Repubblica**  
**presso il Tribunale per i**  
**Minorenni di Caltanissetta**



**dott. Francesco Paolo Pitarresi**  
**Presidente del Tribunale di Enna f.f.**  
**Presidente della Sezione penale del Tribunale di Enna**



**Pop** **Dott. Antonino Porracciolo**  
**Presidente del Tribunale per**  
**i Minorenni di Caltanissetta**

**IL GIUDICE**  
**Dott.ssa Maria Lupo**

